

Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2022, n. 18-4914

**L.R. 29/1999, articolo 1, comma 2, lettera d). Disposizioni per l'approvazione dei programmi di finanziamento degli interventi di miglioramento e realizzazione delle strutture residenziali universitarie, nell'ambito del decreto Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1257 del 30 novembre 2021.**

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che:

- la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per gli studi universitari”, prevede che lo Stato finanzi interventi di miglioramento e realizzazione delle strutture residenziali universitarie mediante l'erogazione di un contributo, non superiore al settantacinque per cento del costo totale previsto dagli interventi, ai soggetti eleggibili, così come identificati all'articolo 1 comma 1 della medesima legge, secondo le procedure e modalità nonché nel rispetto degli standard minimi qualitativi stabiliti nei relativi decreti di attuazione;
- la medesima legge n. 338/2000, all'articolo 1, comma 5, prevede l'istituzione di una Commissione presso il Ministero dell'Università e della Ricerca (istituita con decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 117 e successivamente rinnovata, da ultimo, con d.m. 8 marzo 2019, n. 321) per provvedere all'istruttoria dei progetti, ai fini della presentazione della proposta al predetto Ministero in ordine all'individuazione degli interventi da ammettere al cofinanziamento e alla ripartizione dei fondi destinati all'attuazione del programma;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2022, sono stati pubblicati:
  - il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito “MUR”) 30 novembre 2021, n. 1257, che stabilisce le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento degli interventi di realizzazione di strutture residenziali universitarie (V Bando ai sensi della l. 338/2000);
  - il decreto del MUR 30 novembre 2021, n. 1256, che definisce gli standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione degli interventi suddetti
  - il decreto del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR 10 febbraio 2022, n. 168, recante “Adozione del modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e note per la compilazione” (modello CARSUQuinques);
- in particolare, il citato decreto ministeriale n. 1257/2021:
  - fissa i termini di presentazione delle richieste di cofinanziamento relative al citato V bando entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto ministeriale e cioè entro il 17 maggio 2022 (art. 6, co. 1);
  - nel caso di cofinanziamento delle proposte progettuali da parte delle Regioni o delle Province Autonome, prevede il riconoscimento di un punteggio nella misura massima di 10 punti per le proposte progettuali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera A2) del citato decreto ministeriale n. 1257/2021 e nella misura massima di 15 punti per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere A1), B), C), ai fini della formulazione delle graduatorie degli interventi da cofinanziare (art. 7, co. 4 e 5);
  - nel caso di cofinanziamento delle proposte progettuali da parte delle Regioni o delle Province Autonome, prevede il riconoscimento di un punteggio nella misura massima di 10 punti per le proposte progettuali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera A2) del citato decreto ministeriale n. 1257/2021 e nella misura massima di 15 punti per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere A1), B), C), ai fini della formulazione delle graduatorie degli interventi da cofinanziare (art. 7, co. 4 e 5);

- individua le risorse finanziarie statali destinate al cofinanziamento degli interventi previsti dal citato decreto ministeriale n. 1257/2021, per un ammontare di circa 467 milioni di euro per il triennio 2022, 2023 e 2024, di cui 300 milioni di euro derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 (articolo 8, comma 7);
- stabilisce che il Ministro dell'Università e della Ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto adotti i Piani triennali degli interventi ammessi al cofinanziamento, il primo per gli interventi di cui al citato articolo 4, comma. 2, lettera A2) e il secondo per gli interventi di cui alle lettere A1), B), C) (articolo 8, comma 12).

Premesso, inoltre, che:

- a livello regionale gli interventi in materia di edilizia abitativa universitaria sono disciplinati dalla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, recante “*Diritto allo studio universitario*”, nonché dalla legge regionale 18 novembre 1999, n. 29, “*Interventi per l'Università e il Diritto allo studio universitario*”, la quale, in particolare:

- promuove lo sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio universitario mediante l'erogazione di finanziamenti definiti dalla Giunta regionale a favore dei soggetti eleggibili, previa verifica della coerenza degli interventi proposti con le finalità della legge stessa e con gli obiettivi e gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale con il programma generale di intervento (articolo 2, comma 1);
- prevede che i soggetti beneficiari dei finanziamenti, sulla base delle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli di amministrazione e, per gli Atenei, acquisito il parere del Senato accademico, presentino alla Giunta regionale un programma generale di interventi, con l'indicazione degli obiettivi che li hanno motivati e dei risultati attesi (articolo 2, comma 2);
- stabilisce che il programma sia accompagnato dal piano economico e dei tempi di attuazione nonché dalla precisazione della disponibilità dei beni, oggetto degli interventi stessi, e della situazione amministrativa di attuabilità delle opere previste (articolo 2, comma 2);
- attribuisce alla Giunta regionale, verificata la coerenza degli interventi proposti con le finalità della legge e con gli obiettivi e gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento, costituito ai sensi del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e previo parere della Commissione consiliare competente, di provvedere a stipulare con i soggetti beneficiari accordi, intese, convenzioni (articolo 2, comma 3);
- sancisce che i finanziamenti per la realizzazione degli interventi siano erogati secondo le indicazioni definite dalla Giunta regionale, sulla base dei programmi di cui al comma 2 dell'articolo 2 (articolo 3, comma 1);

- con deliberazione n. 96-31678 del 07 novembre 2000 il Consiglio regionale ha approvato gli obiettivi e gli indirizzi del programma generale di intervento ex legge regionale 29/1999, integrato con DCR 156-49098 del 18 dicembre 2007;

- la citata legge regionale n. 29/1999 ha, altresì, istituito l'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo studio universitario (da gennaio 2018 incardinato nell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte - IRES Piemonte, in attuazione della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16, articoli 74 e 75), che, in attuazione dell'articolo 4 della medesima legge, acquisisce informazioni e documentazione, raccoglie ed aggiorna dati statistici, promuove studi, ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e per i servizi relativi al diritto allo studio e fornisce supporto alle attività del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte (CORECO), di cui all'art. 3 del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.

Preso atto che:

- la domanda di strutture residenziali universitarie in Piemonte è in costante evoluzione perché negli anni è stato registrato un significativo aumento del numero di studenti residenti fuori Regione iscritti presso gli Atenei e le istituzioni AFAM del Piemonte;

- dal contributo di ricerca n. 324/2021 *“Qual è la domanda abitativa degli studenti universitari in Piemonte? Una stima del fabbisogno di posti alloggio”*, pubblicato nel mese di giugno 2021 ed elaborato dall’Osservatorio, con riferimento all’a.a. 2019/2020, relativamente agli studenti fuori sede beneficiari di borsa di studio, a fronte di 2.146 posti letto nella disponibilità dell’EDISU Piemonte, si evince che il fabbisogno aggiuntivo è di 4.300 posti letto.

Richiamato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022-2024, approvato con D.C.R. n. 189-22651 del 21 dicembre 2021, che in materia di Diritto allo studio ed edilizia universitaria punta all’aumento della capacità attrattiva delle università piemontesi, anche attraverso l’aumento dell’offerta di corsi di laurea finalizzati a formare figure professionali per l’innovazione digitale, per lo sviluppo sostenibile e la green economy, nonché attraverso l’incremento degli alloggi per gli studenti.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, Settore “Sistema universitario, diritto allo studio, Ricerca e Innovazione”:

- risulta opportuno prevedere di avviare la procedura di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 29/1999, con la finalità di garantire la possibilità che, in sede di valutazione dei titoli per la formulazione delle graduatorie degli interventi di realizzazione di strutture residenziali universitarie presentati in risposta al bando di cui al decreto del MUR 1257/2021, siano riconosciuti i punteggi previsti dall’articolo 7, comma 4 e 5, del predetto decreto ministeriale n. 1257/2021;

- pertanto, al fine di definire le modalità per l’erogazione dei finanziamenti di cui all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 29/1999, è stato elaborato un documento denominato “Modalità e termini per la presentazione dei programmi di interventi per l’erogazione dei finanziamenti ai sensi della legge regionale 29/1999”, ai sensi del quale:

- ai fini della copertura finanziaria del programma generale degli interventi, dedotto l’importo del cofinanziamento a carico dello Stato, il cofinanziamento regionale deve essere integrato a carico del soggetto beneficiario fino al raggiungimento del costo totale degli interventi, comprensivo delle spese tecniche e degli altri oneri esclusi dal cofinanziamento statale;

- si rimanda alla medesima Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore “Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione”, la valutazione della coerenza degli interventi proposti con le finalità della citata legge regionale 29/1999 e con gli obiettivi e gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale con le deliberazione n. 96-31678 del 07 novembre 2000 e n. 156-49098 del 18 dicembre 2007;

- si richiama che, ai sensi della legge regionale 29/1999, con successivo provvedimento della Giunta regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria effettuata dalla suddetta Direzione regionale, si provvederà, previa acquisizione del parere consultivo del Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte (Co.Re.Co.) e del parere preventivo della VI Commissione del Consiglio Regionale del Piemonte in ordine all’entità e alle modalità di erogazione dei finanziamenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 29/1999, all’approvazione dei programmi, specificando, per ciascun programma, gli interventi ammessi a cofinanziamento e la quantificazione dei finanziamenti assegnati, nonché gli interventi non ammessi a cofinanziamento e le relative motivazioni di esclusione;

- si subordina l’erogazione del contributo regionale al realizzarsi delle seguenti condizioni:

a. alla presentazione, al Settore regionale Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione, di copia del modello informatizzato CARSUQuinques, di cui al decreto del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR 10 febbraio 2022, n. 168, trasmesso on line attraverso apposito sistema informatico presente sul sito istituzionale del Cineca all’avvenuta

chiusura della procedura di richiesta di cofinanziamento degli interventi presentati sul decreto ministeriale n. 1257/2021;

b. all'effettivo inserimento delle proposte progettuali nei Piani triennali degli interventi di cui all'articolo 8 del predetto decreto ministeriale n. 1257/2021.

Ritenuto, pertanto, al fine di massimizzare le ricadute sul territorio piemontese degli esiti del citato decreto ministeriale n. 1257/2021, di disporre che sia attivata la procedura di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 29/1999, per la finalità di garantire la possibilità che, in sede di valutazione dei titoli per la formulazione delle graduatorie degli interventi di realizzazione di strutture residenziali universitarie presentati in risposta al bando di cui al decreto del MUR 1257/2021, siano riconosciuti i punteggi previsti dall'articolo 7, comma 4 e 5, del predetto decreto ministeriale n. 1257/2021, stabilendo di:

- destinare, a tal fine, risorse pari ad euro 33.300,00;
- approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 29/1999, le "Modalità e termini per la presentazione dei programmi di interventi per l'erogazione dei finanziamenti ai sensi della legge regionale 29/1999", di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della Missione 04 - Programma 0404 sul capitolo di spesa 251361/2022 – ed autorizzate, ai sensi della L.R. n. 35 del 27/12/2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022", nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del Bilancio di previsione 2021-2023 della Regione, approvato con L.R. n. 8/2021 e s.m.i..

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*";
- il D.Lgs n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*";
- la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "*Bilancio di previsione finanziario 2021-2023*" e s.m.i.;
- la Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022*";
- la D.G.R. n. 12-4529 del 14 gennaio 2022 "*Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021*".

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di disporre che sia attivata la procedura di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 29/1999, per la finalità di garantire la possibilità che, in sede di valutazione dei titoli per la formulazione delle graduatorie degli interventi di realizzazione di strutture residenziali universitarie presentati in risposta al bando di cui al decreto del MUR 1257/2021, siano riconosciuti i punteggi previsti dall'articolo 7, comma 4 e 5, del predetto decreto ministeriale n. 1257/2021, stabilendo di:

- destinare, a tal fine, risorse pari ad euro 33.300,00;
- approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 29/1999, le "Modalità e termini per la presentazione dei programmi di interventi per l'erogazione dei finanziamenti ai sensi della legge regionale 29/1999", di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore "Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione" l'adozione degli atti e dei provvedimenti

necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione del bando di presentazione dei programmi di interventi per l'erogazione dei finanziamenti ai sensi della legge regionale 29/1999 con le relative modalità operative di presentazione delle domande di cofinanziamento;

- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della Missione 04 - Programma 0404 sul capitolo di spesa 251361/2022 – ed autorizzate, ai sensi della L.R. n. 35 del 27/12/2021 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022”, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del Bilancio di previsione 2021-2023 della Regione, approvato con L.R. n. 8/2021 e s.m.i.;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010, nonché ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

**Modalità e termini per la presentazione dei programmi di interventi per l'erogazione dei finanziamenti ai sensi della legge regionale 29/1999. Anno 2022**

**Finalità**

La Regione Piemonte intende avviare la procedura ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 29/1999, per la finalità di garantire la possibilità che siano riconosciuti i punteggi previsti dall'articolo 7, comma 4 e 5, del decreto del MUR 1257/2021 agli interventi di realizzazione di strutture residenziali universitarie presentati in risposta al bando di cui al medesimo decreto ministeriale n. 1257/2021.

**Riferimenti normativi**

La legge regionale n. 29/1999 "Interventi per l'Università ed il diritto allo studio universitario", prevede che:

- la Regione Piemonte, promuova lo sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio, mediante l'erogazione di finanziamenti, anche al fine di acquisire, costruire e ristrutturare gli immobili da destinarsi a residenze o ad altri servizi pertinenti lo sviluppo del diritto allo studio, in ambito universitario e post – universitario (articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera d);
- i soggetti beneficiari dei finanziamenti, sulla base delle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli di amministrazione e, per gli Atenei, acquisito il parere del Senato accademico, presentino alla Giunta regionale un programma generale di interventi, con l'indicazione degli obiettivi che li hanno motivati e dei risultati attesi (articolo 2, comma 2);
- il programma sia accompagnato dal piano economico e dei tempi di attuazione nonché dalla precisazione della disponibilità dei beni, oggetto degli interventi stessi, e della situazione amministrativa di attuabilità delle opere previste (articolo 2, comma 2);
- la Giunta regionale, verificata la coerenza degli interventi proposti con le finalità della legge e con gli obiettivi e gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento, costituito ai sensi del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e previo parere della Commissione consiliare competente, provveda a stipulare con i soggetti beneficiari accordi, intese, convenzioni (articolo 2, comma 3);
- i finanziamenti per la realizzazione degli interventi siano erogati secondo le indicazioni definite dalla Giunta regionale, sulla base dei programmi di cui al comma 2 dell'articolo 2 (articolo 3, comma 1).

La legge 338/2000 "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari" prevede l'erogazione di contributi statali per favorire la realizzazione e riqualificazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

In attuazione della predetta legge 338/2000, Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emanato i seguenti decreti relativi al V bando di finanziamento delle strutture residenziali universitarie:

- il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") 30 novembre 2021, n. 1257, che stabilisce le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento degli interventi di realizzazione di strutture residenziali universitarie;
- il decreto del MUR 30 novembre 2021, n. 1256, che definisce gli standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione degli interventi suddetti;

- il decreto del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR 10 febbraio 2022, n. 168, recante "Adozione del modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e note per la compilazione" (modello CARSUQuinques).

### **Soggetti beneficiari**

Sono destinatari dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della citata legge regionale 29/1999, gli Atenei operanti sul territorio piemontese, l'Ente regionale per il Diritto allo studio universitario del Piemonte e i Collegi universitari piemontesi legalmente riconosciuti, che presentino domanda di cofinanziamento statale in risposta al bando di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1257/2021.

### **Interventi ammissibili**

L'iniziativa ha l'obiettivo di massimizzare le ricadute sul territorio piemontese degli esiti del citato decreto ministeriale n. 1257/2021 mediante l'erogazione di finanziamenti alle proposte progettuali di miglioramento e sviluppo di strutture residenziali universitarie che saranno presentate in risposta al bando di cui al predetto decreto ministeriale, condizione necessaria per il riconoscimento dei punteggi previsti dall'articolo 7, comma 4 e 5, del citato decreto ministeriale n. 1257/2021.

A tal fine si prevede l'avvio della procedura di presentazione dei programmi generali di intervento di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale 29/1999, finalizzata all'individuazione degli interventi ai quali sarà assegnato il finanziamento regionale, che, pertanto, dovranno rientrare nelle tipologie di intervento identificate all'art. 4, co. 2, del del MUR 30 novembre 2021, n. 1257, nonché riportate di seguito:

A1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza, di immobili esistenti adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi;

A2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti;

B) gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti. La nuova edificazione è consentita esclusivamente nel caso di interventi in Campus esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione di funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla data di emanazione del presente decreto;

C) l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. h), i), j) di edifici già adibiti a tale funzione. Le spese per l'acquisto di tali immobili sono ammissibili nei limiti di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.

Come precisato all'art. 4, co. 1 del predetto DM del MUR N. 1257/2021, non saranno ammissibili interventi di nuova edificazione di edifici green-field, in attuazione delle previsioni dell'Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio relativo all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio 2021.

### **Modalità di presentazione della domanda**

I programmi generali di intervento ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 29/1999 dovranno essere presentati alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale Settore "Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione" entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte del "Bando di presentazione dei programmi di interventi per l'erogazione dei finanziamenti ai sensi della legge regionale 29/1999", adottato dal predetto Settore.

I programmi dovranno contenere tutti gli elementi idonei a consentire la piena valutazione degli interventi, in particolare:

- a) relazione tecnica, con evidenza degli elementi di coerenza con le finalità della legge regionale 29/1999 e con gli obiettivi e gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale con le deliberazione n. 96-31678 del 07 novembre 2000 e n. 156-49098 del 18 dicembre 2007;
- b) ordine di priorità degli interventi per i quali è richiesto il cofinanziamento;
- c) documentazione in ordine alla disponibilità delle aree e degli immobili inseriti nel programma generale di intervento;
- d) cronoprogramma degli interventi, con evidenza del rispetto del termine di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto ministeriale n. 1257/2021;
- e) documentazione in ordine al concorso di altri soggetti al finanziamento degli interventi;
- f) documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento.

### **Criteri di priorità di selezione dei progetti**

Gli interventi ricompresi nei programmi generali di intervento di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale 29/1999 saranno valutati in base ai seguenti parametri:

- coerenza con le finalità della legge regionale 29/1999 e con gli obiettivi e gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale con le deliberazione n. 96-31678 del 07 novembre 2000 e n. 156-49098 del 18 dicembre 2007
- incremento del numero di posti letto per studenti universitari
- raggiungibilità degli insediamenti universitari dall'area di intervento mediante la rete ciclabile e pedonale e accessibilità alla rete del trasporto pubblico locale;
- livello di progettazione degli interventi ricompresi nel programma e iter autorizzativo degli interventi medesimi;
- Costo unitario di realizzazione stimato.

### **Modalità di ammissione al contributo e successiva concessione**

Ai fini della copertura finanziaria del programma generale degli interventi, occorre che nell'istanza sia attestato che, dedotto l'importo del cofinanziamento a carico dello Stato, il cofinanziamento regionale richiesto è integrato a carico del soggetto beneficiario, fino al raggiungimento del costo totale degli interventi, comprensivo delle spese tecniche e degli altri oneri esclusi dal cofinanziamento statale.

Al fine dell'individuazione degli interventi da cofinanziare, la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale Settore "Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione" effettuerà l'istruttoria dei programmi presentati entro quindici giorni dal sopra indicato termine finale di presentazione dei programmi generali, tenendo conto della coerenza degli interventi proposti con le

finalità della citata legge regionale 29/1999 e con gli obiettivi e gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale con le deliberazione n. 96-31678 del 07 novembre 2000 e n. 156-49098 del 18 dicembre 2007.

I programmi, con l'identificazione degli interventi ammessi a cofinanziamento e la quantificazione dei finanziamenti assegnati, saranno approvati, sulla base delle risultanze dell'istruttoria sopra citata, con successivo provvedimento della Giunta Regionale, che previa acquisizione del parere consultivo del Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte (Co.Re.Co.) e del parere preventivo della VI Commissione del Consiglio Regionale del Piemonte in ordine all'entità e alle modalità di erogazione dei finanziamenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 29/1999, specificherà, per ciascun programma, gli interventi ammessi a cofinanziamento e la quantificazione dei finanziamenti assegnati, nonché gli interventi non ammessi a cofinanziamento e le relative motivazioni di esclusione.

L'erogazione del cofinanziamento ai sensi della legge regionale n. 29/1999 sarà subordinata:

- alla presentazione, al Settore regionale Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione, di copia del modello informatizzato CARSUQuinques, di cui al decreto del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR 10 febbraio 2022, n. 168, trasmesso on line attraverso apposito sistema informatico presente sul sito istituzionale del Cineca, alla chiusura della procedura di richiesta di cofinanziamento degli interventi presentati sul decreto ministeriale n. 1257/2021
- all'effettivo inserimento delle proposte progettuali nei Piani triennali degli interventi di cui all'articolo 8 del predetto decreto ministeriale n. 1257/2021

### **Dotazione finanziaria**

Le risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte per sostenere le proposte progettuali di miglioramento e sviluppo di strutture residenziali universitarie sul territorio piemontese che saranno presentate in risposta al bando di cui al decreto ministeriale n. 1257/2021 corrispondono a euro 33.300,00.

### **Tipologia dell'agevolazione**

A ciascun progetto ammissibile ai sensi del MUR 30 novembre 2021, n. 1257, presentato da un soggetto eleggibile ai sensi della L.R. n. 29/1999, sarà concesso un contributo a fondo perduto da quantificare sulla base degli esiti dell'istruttoria dei programmi generali di intervento. Nella domanda di contributo regionale, il soggetto richiedente dovrà indicare il costo totale dell'intervento, calcolato secondo le note per la compilazione di cui al decreto del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR 10 febbraio 2022, n. 168, il cofinanziamento a carico dello stato, nonché dovrà dimostrare di garantire la copertura della restante quota dell'intervento medesimo.